

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Cluster Marche"

Articolo 1

Denominazione, sede e natura giuridica

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Cluster Marche", in sigla "FCM", avente sede in Ancona, via Breccie Bianche n.12 presso Università Politecnica delle Marche.

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio della Regione Marche, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità, purché nel territorio della Regione Marche.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli art.12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Marche.

Articolo 2

Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al

conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti privati che siano Cluster Tecnologici riconosciuti come tali dalla Regione Marche.

La Fondazione ha come scopo il potenziamento delle capacità del sistema dell'innovazione delle Marche, attraverso lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico e il supporto alle attività dei Cluster Tecnologici Regionali (CTR) aderenti.

In particolare la Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire il processo di specializzazione dei sistemi produttivi con riferimento alle priorità tecnologiche individuate dai CTR, dalla Smart Specialisation Strategy (S3) e sue evoluzioni;
- Monitorare attraverso una mappatura e/o un osservatorio, l'evoluzione delle priorità tecnologiche individuate dai CTR aderenti;
- Potenziare le capacità del sistema dell'innovazione di promuovere progettualità strategiche ad elevato impatto regionale e di creare opportunità di networking fra im-

prese e laboratori di ricerca;

- Formulare proposte e supportare i decisori politici per la realizzazione di iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi della S3 e sue evoluzioni;
- Facilitare la partecipazione dei CTR e dei rispettivi soci a programmi di finanziamento, nonché a reti nazionali ed internazionali di ricerca;
- Creare sinergie ed alleanze attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti e collegamenti coordinati e stabili con altre aggregazioni pubblico-private attive in ambiti analoghi a livello regionale, nazionale ed europeo;
- Supportare i CTR nell'animazione e coinvolgimento del territorio, nella definizione e aggiornamento di roadmap tecnologiche per lo sviluppo della propria area di specializzazione e nella definizione di agende strategiche;
- Gestire e coordinare le attività operative, ivi inclusi i servizi trasversali e la gestione finanziaria e amministrativa dei CTR aderenti.

La Fondazione persegue tale scopo utilizzando tutti i mezzi ritenuti idonei alla promozione ed alla realizzazione degli obiettivi predetti a supporto dei CTR, tra i quali:

- a) promozione di azioni per il trasferimento tecnologico;
- b) stimolare azioni di alta formazione e supporto alla qualificazione del capitale umano in collaborazione con gli attori del territorio;

c) promozione della ricerca collaborativa tra laboratori e imprese;

d) stimolare azioni rivolte all'internazionalizzazione delle filiere produttive in collaborazione con gli attori del territorio;

e) attività di technology forecasting;

f) promozione di startup innovative e azioni di supporto alla creazione di impresa;

g) promozione del potenziamento e della messa in rete di infrastrutture di ricerca;

h) analisi del contesto territoriale, individuazione degli stakeholder della ricerca industriale, delle infrastrutture di ricerca a livello nazionale e regionale e delle politiche nazionali e locali;

i) comunicazione e promozione delle attività dei CTR aderenti;

l) supporto alla Regione Marche per la realizzazione di iniziative inerenti la S3 regionale e sue evoluzioni.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, collabora con quanti, persone od enti, si propongono finalità similari.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle ad esse direttamente connesse e da quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

La Fondazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per

la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto quindi di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse nonché fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, la Fondazione può tra l'altro:

- 1) Partecipare a bandi o presentare proposte nell'ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali;
- 2) Attivare collaborazioni e convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni con analoghe finalità;
- 3) Partecipare ad iniziative promosse dalle Regione Marche finalizzate al raggiungimento della S3 e sue evoluzioni;
- 4) Partecipare e promuovere eventi;
- 5) Ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-

nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di enti pubblici e/o privati ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) partecipare ad associazioni, a consorzi, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Marche;

d) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi documenti;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di una parte di attività;

f) istituire premi, voucher e borse di studio;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano, ai sensi dell'art.25 Codice Civile, sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito all'atto della costituzione che ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- da tutti gli altri beni e utilità che siano conferiti a patrimonio dagli Aderenti durante la vita della fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del

Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, dall'Unione Europea;

- dai contributi e dalle quote annuali, in qualsiasi forma concessi, dei CTR Aderenti;

- dal fondo di gestione.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, da organismi internazionali;

- dalle elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti fatte da enti o da privati;

- dai contributi e dalle quote annuali, in qualsiasi forma concessi, dei CTR Aderenti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

Il primo esercizio finanziario terminerà il 31 dicembre 2018, i successivi esercizi hanno inizio il 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota informativa nonché il rendiconto finanziario dal quale risultano le entrate e le uscite della Fondazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro Ente non lucra-

tivo che per legge, statuto o regolamento ha finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

Articolo 8

Aderenti

Gli Aderenti alla Fondazione si dividono in:

Aderenti Fondatori;

Aderenti Sostenitori.

Articolo 9

Aderenti Fondatori

Sono Aderenti Fondatori le persone giuridiche e gli enti privati identificati nei Cluster Tecnologici Regionali riconosciuti come tali dalla Regione Marche che hanno promosso e sottoscritto l'atto costitutivo e costituito il fondo iniziale di dotazione.

Articolo 10

Aderenti Sostenitori

Sono Aderenti Sostenitori le persone giuridiche e gli enti privati identificati nei Cluster Tecnologici riconosciuti come tali dalla Regione Marche che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti di beni materiali e/o immateriali a patrimonio di dotazione, ovvero, mediante contributi periodici o quote in denaro.

La qualifica di Aderente Sostenitore è a tempo indeterminato se l'aderente ha provveduto ad eseguire un conferimento di be-

ni materiali e/o immateriali al patrimonio della Fondazione secondo le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione che valuta la richiesta di adesione.

Gli Aderenti Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione. Gli Aderenti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11

Perdita della posizione di Aderente

La posizione di Aderente (Fondatore e Sostenitore) si perde per:

- estinzione;
- esclusione;
- scioglimento;
- recesso.

In caso di perdita della posizione di Aderente, i conferimenti o i contributi eseguiti, sono intrasmissibili e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio della fondazione.

Articolo 12

L'esclusione di un Aderente

Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione degli Aderenti (Fondatori e Sostenitori) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare i versamenti delle

quote annuali e dei contributi previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

Gli Aderenti (Fondatori e Sostenitori) possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- i Comitati di Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore legale dei conti, ove previsto per legge.

Tutte le cariche, ad eccezione del Revisore legale dei conti, si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo da stabilirsi al momento dell'atto di nomina da parte dei membri di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri di diritto e da membri eletti.

Sono membri di diritto i presidenti dei CTR aderenti fondatori e sostenitori, espressione del mondo imprenditoriale.

Sono membri eletti i soggetti nominati dai seguenti Enti di riferimento:

- 1 (uno) componente nominato da ogni Università Statale della Regione Marche;
- 2 (due) componenti nominati dai centri di ricerca;
- da 1 (uno) a 4 (quattro) componenti nominati delle associazioni di categoria rappresentative dei CTR;
- 1 (uno) componente nominato in rappresentanza del sistema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (altri centri di ricerca e innovazione, digital innovation hub, competence center e incubatori).

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da soli membri di diritto a cui spetta un voto pro capite e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. Successivamente il Consiglio di Amministrazione verrà o potrebbe essere incrementato con i membri eletti a cui spetterà un voto pro capite o secondo il sistema del voto ponderato come deciso da delibera del CDA; in tale caso, ovvero in presenza di membri eletti, secondo il sistema del "voto ponderato" ai membri di diritto possono essere riconosciuti dei punti-voto di guisa che il loro voto verrà fino al triplo rispet-

to a quello dei membri eletti sempre secondo delibera del CDA.

I membri di diritto:

- definiscono per ogni mandato triennale del Consiglio di Amministrazione il numero dei membri eletti;
- richiedono i nominativi dei membri eletti ai singoli Enti di riferimento;
- determinano annualmente la modalità di ripartizione della triplo del diritto di voto spettante ai membri di diritto sulla base delle quote annualmente riconosciute alla Fondazione da parte di ogni CRT aderente;
- determinano per ogni mandato triennale la modalità di ripartizione del di voto spettante ai membri eletti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, scelto tra i Presidenti dei CTR aderenti, e il Vice Presidente, scelto tra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Partecipano al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ed ove esistenti, il Direttore Operativo, il Segretario, nominato dal Presidente anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, ed eventuali osservatori esterni invitati.

I membri eletti, il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione, restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermabili una sola volta.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, sono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca. I nominati in sostituzione, prima della normale scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del sostituito.

I membri eletti sono sostituiti dagli Enti di riferimento in caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca. I nominati in sostituzione, prima della normale scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del sostituito.

I membri di diritto sono sostituiti dalle Assemblee degli associati dei CTR aderenti in caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di ineleggibilità e di decadenza sancite dall'art. 2382 del Codice Civile. I membri eletti decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, dalle adunanze dell'organo.

Sono cause di revoca dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, con l'astensione del soggetto interessato. Nel caso di decadenza o

revoca di uno dei membri di diritto il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Assemblea del CTR aderente la sostituzione del suo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, su proposta dei Comitati di Indirizzo;
- approvare il bilancio d'esercizio e il rendiconto finanziario della Fondazione;
- approvare i regolamenti della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
- nominare il Revisore legale dei conti, ove previsto per legge, e deliberare l'eventuale compenso spettante;
- ammettere Aderenti Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 18, in caso

di estinzione della fondazione;

- deliberare in merito alla partecipazione della Fondazione a bandi o inviti a presentare proposte nell'ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali, finalizzati agli scopi della Fondazione;
- deliberare in merito alla quota vincolata del fondo di dotazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
- promuovere o istituire sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, mediante avviso di convocazione inviato a ciascun membro almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza del diritto di voto attribuito ai membri in carica e delibera a maggioranza del diritto di voto dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Comitati di indirizzo

Ogni CTR aderente alla Fondazione ha diritto di avere un proprio Comitato di Indirizzo (CI) che è costituito dagli Organismi di Coordinamento e Gestione (OCG) dei CTR aderenti o in alternativa, a discrezione del singolo Cluster, da un numero massimo di 10 (dieci) membri, tra cui il Presidente del CTR aderente, eletti dall'Assemblea dei rispettivi CTR aderenti, composti da:

- fino a un massimo di 3 (tre) rappresentanti delle grandi imprese;
- fino a un massimo di 3 (tre) rappresentanti delle piccole e medie imprese;
- fino a un massimo di 2 (due) rappresentanti delle Università Statali della Regione Marche;
- fino a un massimo di 2 (due) rappresentanti del sistema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (altri centri di ricerca e innovazione, digital innovation hub, competence center e incubatori).

I membri eletti e il loro Presidente restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermabili una sola volta.

Partecipano ai Comitati di Indirizzo, senza diritto di voto, ed ove esistenti, il Direttore Operativo, il Segretario, nominato dal Presidente anche fra soggetti estranei al Comitato, ed eventuali osservatori esterni invitati.

I membri eletti dei Comitati di Indirizzo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, dalle adunanze dell'organo.

I membri eletti del Comitato del Indirizzo sono sostituiti dall'Assemblea dei CTR aderenti in caso di dimissione, decadenza, decesso o revoca. I nominati in sostituzione, prima della normale scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del sostituito.

I Comitati di Indirizzo hanno un compito di indirizzo, proposizione e consultazione per lo sviluppo dell'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai contenuti tecnico-scientifici.

In particolare, ciascun Comitato di Indirizzo, attraverso gli associati dei CTR, provvede a:

- Proporre le linee di attività dei programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Individuare e aggiornare le roadmap tecnologiche inerenti la propria area di specializzazione;
- Animare il territorio a supporto della redazione di roadmap tecnologiche;

- Fornire raccomandazioni per lo sviluppo dell'area di specializzazione;
- Individuare le agende strategiche a livello regionale, nazionale e internazionale;
- Gestire i rapporti con i rispettivi Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) e con il governo regionale.

I Comitati di Indirizzo sono convocati almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, mediante avviso di convocazione inviato a ciascun membro almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

I Consigli si riuniscono validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono presiedute dal Presidente del rispettivo CTR, in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata all'interno dello stesso Comitato.

I Comitati di Indirizzo possono svolgersi in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Delle riunioni dei Comitati è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Presidenti dei CTR aderenti ed è il suo Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità e di urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Articolo 17

Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei Conti, ove previsto per Legge, è scelto tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile e dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, può essere composto da uno o più soggetti fino a un massimo di tre, su scelta del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, svolge un controllo di legalità, vigilando sull'operato degli organi della Fondazione, sulla gestione finanziaria della Fondazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Controlla altresì la corretta redazione del bilancio e del rendiconto finanziario redigendo una relazione annuale da allegare al bilancio.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Indirizzo.

Articolo 18

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 20

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dagli aderenti Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.